

Giunta Regionale del Lazio



ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1982

Addì otto giugno millenovecentottantadue, alle ore 10,35 nella sede della Regione Lazio in Roma, Palazzo ex INAM Via C. Colombo, 212, si è riunita la Giunta Regionale, così composta:


SANTARELLI GIULIO	Presidente	MARTINO CARLA	Assessore
LAZZARO BRUNO	V. Presidente	MONTALI SEBASTIANO	»
BERNARDI ENZO	Assessore	PANIZZI GABRIELE	»
GALLENZI GIULIO CESARE	»	PIETROSANTI GIULIO	»
GIGLI RODOLFO	»	PONTI ETTORE	»
GILARDI LIVIO	»	PULCI PAOLO	»
		SBARDELLA VITTORIO	»

Assiste il Segretario Dott. Saverio Guccione.

(omissis)

Assenti: Assessori Gigli, Martino e Pulci.

DELIBERAZIONE N. 3378



Legge n. 167/1962. Comune di Roma. Approvazione del piano di zona n. 81 « Quarticciolo ».

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge regionale 8 novembre 1977, n. 43;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale 8 agosto 1980, n. 6708 — ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione 14 aprile 1981, n. 715 — divenuta esecutiva a norma dell'art. 60, 2° comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, con la quale il Comune di Roma ha adottato il piano di zona n. 81, « Quarticciolo »;

RITENUTO che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, non è pervenuta alcuna osservazione;

RITENUTO che lo stesso Comune con lettera dell'Ufficio Speciale del Piano Regolatore 28 luglio 1981, n. 5644, ha fatto presente che le aree comprese nel piano di zona di cui trattasi non risultano vincolate ai sensi delle leggi n. 1089/39 e n. 1497/39 e che le aree stesse, in gran parte di proprietà comunale, non risultano di proprietà o in uso ad altre Amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO che il piano di cui trattasi è stato adottato ad integrazione del piano delle zone per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 approvato con D.M. 11 agosto 1964, n. 3266, ed in variante al piano particolareggiato numero 11/F — Borgata Alessandrina — approvato con deliberazione di questa Giunta Regionale n. 3477 del 26 luglio 1978;

COMUNE DI...
2921.132
CHE, in merito ai contenuti tecnico-urbanistici è da porre, anzitutto, in evidenza, che il presente piano di zona ha lo scopo di costituire una « riserva di alloggi » da destinare ad abitazioni per gli abitanti del Quarticciolo, quartiere di proprietà dell'I.A.C.P. limitrofo a quello interessato dal piano, che verrà investito da un piano di recupero urbanistico-edilizio che necessita anche di trasferimenti temporanei;

CHE il comprensorio del piano è ubicato tra la Via Molfetta, la Via Borgata Alessandrina e la nuova Via di P.R. in prosecuzione di Via Molfetta e comprende aree stralciate dal p.p. 11/F — Borgata Alessandrina — in sede di approvazione di quello strumento urbanistico, proprio per la realizzazione di un piano per l'edilizia economica e popolare, nonché aree ricadenti nello stesso p.p. 11/F con la destinazione a servizi pubblici di quartiere, sede viaria e parcheggi;

CHE l'inclusione nel comprensorio del piano di zona di dette aree aventi una destinazione pubblica di p.p. e, quindi di P.R.G. e costituenti specifica dotazione di servizi per una zona già pianificata, viene motivata dal Comune con l'esigenza di realizzare una razionale articolazione degli edifici abitativi non altrimenti possibile all'interno del comprensorio originariamente indicato, a causa della sua conformazione;

CHE la zonizzazione del piano, infatti, prevede la conferma della superficie e delle destinazioni d'uso delle aree a servizi già incluse nel p.p. 11/F che hanno, quindi, assunto solo una diversa forma e ubicazione rispetto alle originarie previsioni;

CHE tali aree sono state, peraltro, incrementate per soddisfare il fabbisogno del nuovo insediamento abitativo secondo le prescrizioni vigenti;

CHE la entità delle aree a verde pubblico corrisponde al fabbisogno secondo gli standards minimi di cui al D.I. 2 aprile 1968, n. 1444;

CHE la zonizzazione del piano prevede anche un'area a parcheggi pubblici che, in aggiunta ai parcheggi previsti lungo la viabilità interna — come può rilevarsi dalla sezione stradale indicata sui grafici — si ritiene soddisfi il fabbisogno nel settore;

CHE la viabilità del piano appare adeguata alla dislocazione degli edifici residenziali e dei servizi;

CHE l'edificazione residenziale risulta concentrata su aree della superficie complessiva di mq. 7.180 mentre mq. 1.200 sono stati destinati all'edificazione non residenziale;

CHE secondo quanto rappresentato dal Comune, tale concentrazione della edificazione, a cui corrispondono soluzioni architettoniche che prevedono tra l'altro altezze degli edifici ed indici di edificabilità fondiari in alcuni casi abbastanza elevati, è stata determinata dalle caratteristiche altimetriche del terreno e dalla volontà di stabilire una relazione architettonica tra i nuovi edifici e quelli del vecchio complesso del Quarticciolo da recuperare, come detto, ed anche con le altre preesistenze edilizie;

CHE la scelta progettuale operata e proposta dal Comune è da ritenere ammissibile in relazione anche allo stato dei luoghi, anche se gli indici di edificabilità, secondo i riscontri eseguiti d'ufficio — in mancanza, tra gli elaborati presentati, di un compendio delle norme urbanistiche ed edilizie per l'attuazione del piano — risultano in alcune sottozone, superiori ai limiti stabiliti dalle norme tecniche di attuazione approvate con il D.M. 11 agosto 1964, n. 3266 e dalle successive modifiche di cui ai DD.MM. 23 dicembre 1966 n. 2046 e 30 ottobre 1971, n. 677;

CHE detta ammissibilità appare confortata anche dal fatto che il piano prevede una soluzione attuativa con indicazioni planovolumetriche degli edifici da realizzare e, quindi, dell'articolazione dei volumi residenziali e non residenziali in un quadro urbanistico unitario comprendente anche le attrezzature pubbliche;

CHE la mancanza, a cui si è sopra fatto cenno, di un elaborato specifico che stabilisca le norme tecniche di attuazione del piano, ovvero faccia espliciti riferimenti alle norme generali approvate, lascia intendere che il Comune non vuole modificare le norme generali succitate, salvo quanto rappresentato in merito alle volumetrie residenziali, e ritiene, quindi, di avvalersi di tali norme per l'attuazione del piano;

CHE pertanto, va in questa sede precisato che la attuazione del piano di zona n. 81, per quanto non indicato negli elaborati tecnici, deve avvenire nell'osservanza delle norme tecniche generali per l'attuazione del piano delle zone per l'edilizia economica e popolare approvate con D. M. 11 agosto 1964, n. 3266 e le successive modifiche di cui ai DD.MM. 23 dicembre 1966, numero 2046 e 30 ottobre 1971, n. 677 e, per quanto non in contrasto con queste, delle vigenti norme tecniche di attuazione del P.R.G.;

CHE, sempre in materia di disciplina attuativa del presente piano, è necessario prescrivere che, in sede di progettazione esecutiva delle opere pubbliche e di uso pubblico e degli edifici per abitazioni (compresi i casi di ristrutturazione di edifici esistenti destinati a tali usi), vengano obbligatoriamente osservate le disposizioni contenute nella legge 30 marzo 1971, n. 118 per la eliminazione delle « barriere architettoniche », secondo i criteri normativi di cui alle circolari del Ministero dei LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 e della Regione Lazio in data 10 marzo 1976 n. 611 STC/1450, criteri normativi da considerare parte integrante delle norme tecniche di attuazione del piano;

VISTO il voto n. 27/4 emesso dalla 1^a Sezione del Comitato Tecnico Consultivo Regionale nell'adunanza del 19 dicembre 1981;

DELIBERA

all'unanimità:

Con la precisazione e la prescrizione di cui alle premesse, è approvato il piano di zona numero 81 — Quarticciolo — adottato con la delibera della Giunta Municipale n. 6708 dell'8 agosto 1980 in variante al vigente piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare di Roma ed in variante al piano particolareggiato del medesimo Comune n. 11/F relativo alla Borgata Alessandrina.

Il progetto, vistato dall'Assessore all'Urbanistica ed all'Assetto del Territorio, consiste nei seguenti elaborati grafici: n. 3 « Zonizzazione su base catastale con indicazione planovolumetrica in scala 1:2.000, n. 4 « Zonizzazione su base aerofotogrammetrica in scala 1:2.000, n. 5 « Planimetria aerofotogrammetrica con interpretazione aerofotogrammetrica in scala 1:2.000, n. 6 « Rete viaria » in scala 1:2.000, n. 7 « Elenco delle proprietà catastali » e n. 8 « Relazione Tecnica e piano finanziario ».

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

(o m i s s i s)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.TO: DOTT. SAVERIO GUCCIONE

F.to: GIULIO SANTARELLI

Copia conforme all'originale

La Commissione di controllo sugli atti
dell'Amministrazione Regionale ha con-
sentito l'ulteriore corso nella seduta del
7 LUG. 1982 con verbale n. 549 - 106

Roma, li 23 LUG. 1982

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

